

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SABRINA PERON

Seduta del 02/07/2024

FATTO

Parte ricorrente rappresenta al collegio di aver concluso in data 04/06/2019 un contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio con l'intermediario convenuto, per un capitale lordo mutuato di € 15.600,00 da rimborsare in 120 rate mensili da € 130,00 ciascuna. Il finanziamento è stato estinto anticipatamente il 31/08/2023, dopo il pagamento di 50 rate.

In relazione a detto contratto parte ricorrente di aver maturato il diritto alla restituzione degli oneri non goduti, a seguito dell'estinzione anticipata, per ulteriori € 761,83.

Parte ricorrente chiede pertanto il rimborso di € 761,83, oltre interessi al tasso legale dal reclamo al saldo e oltre alla restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza. Chiede altresì la refusione spese per l'assistenza difensiva che quantifica in € 200,00 e la refusione del contributo di € 20,00 versato per le spese di procedura.

L'intermediario controdeduce come segue:

- nel contratto sottoscritto con la parte ricorrente non sono previste commissioni *recurring*, ma soltanto costi *upfront*, quali le spese di istruttoria e le provvigioni dell'agente;
- alla parte ricorrente era stato proposto, per fini esclusivamente transattivi, la retrocessione di € 231,78 a titolo di spese di istruttoria del finanziamento, benchè



queste contrattualmente previste come non retrocedibili. Proposta non accettata dalla parte;

- le spese di istruttoria, per le quali si chiede il rimborso, si riferiscono all'attività propedeutica alla stipula del contratto e non sono, dunque, legate alla durata nel tempo del contratto;
- in particolare, le commissioni dell'intermediario del credito e di accensione del finanziamento, sono destinate a copertura delle attività svolte un'unica volta nella fase precontrattuale e di erogazione delle somme mutate;
- *“la Lexitor non si riferiva ai costi finalizzati alla remunerazione di terzi quali l'agente”*
- il contratto è stato stipulato in conformità alla legge e alle disposizioni regolamentari all'epoca vigenti. Pertanto, le clausole che escludono la rimborsabilità dei costi legali alla fase genetica del contratto stesso sono pienamente valide ed efficaci.

L'intermediario chiede pertanto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.

Le parti non hanno depositato repliche.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla restituzione degli oneri non maturati che non sarebbero stati riconosciuti alla parte ricorrente in sede di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, sottoscritto in data 04/06/2019.

La sussistenza del diritto invocato dalla parte ricorrente trae fondamento normativo nell'art. 125 *sexies* T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, “pari” all'importo degli interessi e dei «*costi dovuti per la vita residua del contratto*». Giova premettere che il riferimento all'inciso relativo alla “vita residua del contratto” ha determinato, tanto nella “giurisprudenza” ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento, a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro-rata temporis*.

Peraltro, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (con la nota decisione “Lexitor” resa in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) ha stabilito che l'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE, trasposto nell'ordinamento italiano con il sopraccitato art. 125-*sexies* T.U.B., deve essere interpretato nel senso che il «*diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*».

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: «*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*».

Si fa tuttavia presente che l'art. 11 *octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto “Sostegni bis”), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti



stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spettò al consumatore il rimborso *«in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte»*. Tale norma è stata recentemente modificata in data 2 agosto 2023 con la conversione in legge del D.L. 13 giugno 2023 n. 69 (c.d. decreto "Salva infrazioni") e, successivamente, in data 10 agosto 2023 è stato pubblicato il c.d. Decreto "Omnibus" (D.L. 10 agosto, n. 104, art. 27) che ha modificato la legge di conversione del c.d. Decreto "Salva Infrazioni" (D.L. n. 69/2023). In data 9 ottobre 2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 9 ottobre 2023, n. 136, di conversione, con modificazioni, del citato D.L. 104/2023, il cui art. 27 in tema di estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo sottoscritti prima del 25 luglio 2021, così statuisce: *«Estinzione anticipate dei contratti di credito al consumo - All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebitto oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte"»*.

Il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 21676/2021, ha espresso il seguente principio di diritto: *«in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo [25/7/2021], deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014»*.

Successivamente con sentenza n. 263/2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del succitato art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, limitatamente alle parole *«e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»*. In particolare, la sentenza della Corte ha statuito che: *«L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor»*.

Tanto premesso il Collegio osserva che il contratto è stato sottoscritto in data 04/06/2019 e, pertanto, prima del 25 luglio 2021 (data dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/21).

Ebbene, in base agli orientamenti condivisi dai Collegi ABF dopo la sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale, per i contratti di credito al consumo stipulati ante 25 luglio 2021 trova applicazione l'originario art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor (cfr., ex multis, Collegio di Bologna, decisione n. 559/2023).



Ragion per cui, in continuità con l'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla Sentenza "Lexitor", e con gli orientamenti pure precedentemente condivisi:

- per i costi recurring, si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi up-front, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Venendo al merito della fattispecie in esame, il Collegio constata che dalle evidenze in atti, risulta quanto segue:

- il contratto di finanziamento stipulato il 04/06/2019, prevedeva un montante del credito di complessivi € 15.600,00 da pagarsi in n. 120 rate mensili di € 130,00 ciascuna con un TAN fisso del 8,1%;
- il contratto altresì prevedeva il pagamento a favore dell'intermediario di: "spese istruttorie" per € 604,00 (al netto degli oneri erariali per € 16,00); "provvigioni dell'intermediario del credito" per € 702,00. Si noti che risulta la presenza di un intermediario del credito;
- il contratto si è estinto anticipatamente il 31/08/2023, dopo la scadenza di n. 50 rate su n. 120 totali.

Ciò posto, sulla base degli orientamenti condivisi dei Collegi: le "spese di istruttoria" (al netto degli oneri erariali per € 16,00) e le "provvigioni dell'intermediario del credito" devono considerarsi up-front.

Ebbene, applicando ai costi recurring il criterio *pro-rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi up-front il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/2019), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il risultato di cui alla tabella che segue.

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 10.711,72	Tasso di interesse annuale	8,01%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	130,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	58,33%
Data di inizio del prestito	01/07/2019	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,82%

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese istruttorie (al netto di oneri erariali)				604,00	Upfront	37,82%	228,41		228,41
Provvigioni intermediario del credito				702,00	Upfront	37,82%	265,47		265,47
Totale									493,88

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo di cui alla tabella (€ 493,88), è inferiore alla somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 761,83), che applica il criterio del *pro-rata temporis* a tutte le voci di costo chieste a rimborso.

Ragion per cui a parte ricorrente va riconosciuto il rimborso arrotondato di € 494,00. Quanto all'arrotondamento si precisa che trattandosi di ricorso presentato successivamente all'entrata in vigore, in data 01.10.2020, delle nuove "Disposizioni sui



sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” della Banca d’Italia, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pagina 25 delle predette, l’importo contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all’unità di euro (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Sulla somma riconosciuta è dovuto il pagamento degli interessi legali a decorrere dalla data del reclamo sino al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/2013).

Parte ricorrente chiede altresì la restituzione generica di *“quote eventualmente versate in data successiva all’estinzione o comunque in eccedenza e quindi non dovute”*. Tale richiesta tuttavia è rimasta sfornita di alcun supporto probatorio e l’intermediario in proposito ha precisato l’insussistenza di somme a credito di parte ricorrente a tale titolo. Ebbene ritiene il Collegio, in conformità con l’orientamento consolidato sul punto, che l’onere di provare quanto richiesto gravi sulla parte ricorrente pertanto – *secondo i criteri generali in tema di riparto dell’onere della prova* – e che in assenza di prova la domanda non possa essere accolta (cfr. Collegio di Milano, decisione 20512/2019, Collegio di Milano, decisione n. 4767/2018, Collegio di Napoli, decisione n. 2248/2015).

Va altresì respinta la domanda di rimborso delle spese di difesa tecnica (€ 200,00), sia perché non proposta in fase di reclamo sia in adesione ai già noti principi espressi dai Collegi ABF in tema di non ristorabilità delle spese legali, in considerazione della natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto (come da indicazioni contenute nelle decisioni del Collegio di Coordinamento n. 6174/2016, 4618/2016 e n. 3498/2012; da ultimo si veda anche Collegio di Bologna, decisione n. 800/2023).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 494,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA